

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 TRA LA E I COMUNI DI MELDOLA, BERTINORO, CIVITELLA DI ROMAGNA, FORLI', FORLIMPOPOLI, GALEATA, SANTA SOFIA E LA PROVINCIA DI FORLI'- CESENA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 4 "DEL BIDENTE" E LA REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA.

TRA

COMUNE DI MELDOLA, Codice Fiscale n. 80007150404, nella persona del Sindaco [REDACTED], [REDACTED], domiciliato in Meldola, presso la sede comunale, Piazza Felice Orsini n. 29 (CAPOFILA DEI COMUNI), che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/09/2021, esecutiva a norma di legge;

E

COMUNE DI BERTINORO, Codice Fiscale n. 80002170407, nella persona della Sindaca [REDACTED] domiciliata in Bertinoro, presso la sede comunale, Piazza della Libertà n. 1, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2021, esecutiva a norma di legge;

E

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA, Codice Fiscale n. 80002330407 nella persona del Sindaco Claudio Milandri, [REDACTED] domiciliato in Civitella di Romagna, presso la sede comunale, Viale Roma 19, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/7/2021, esecutiva a norma di legge;

E

COMUNE FORLI', Codice Fiscale n. 00606620409 , nella persona del Sindaco [REDACTED], [REDACTED], domiciliato in Forlì, presso la sede comunale, Piazza Saffi, 8, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 27/09/2021, esecutiva a norma di legge;

E

COMUNE FORLIMPOPOLI, Codice Fiscale n. 80005790409, nella persona del Sindaco [REDACTED], [REDACTED], domiciliato in Forlimpopoli, presso la sede

comunale, Piazza Fratti n. 2, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2021, esecutiva a norma di legge;

E

COMUNE DI GALEATA, Codice Fiscale n. 80003190404, nella persona del Sindaco [REDACTED] domiciliata in Galeata, presso la sede comunale, via Giuseppe Castellucci n. 1, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente, autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2021, esecutiva a norma di legge;

E

COMUNE DI SANTA SOFIA, Codice Fiscale n. 8008900401, nella persona del sindaco [REDACTED] domiciliato in Santa Sofia, presso la sede comunale, Piazza G. Matteotti n.1, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2021, esecutiva a norma di legge;

E

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, Codice Fiscale [REDACTED] nella persona del Presidente [REDACTED] domiciliato in Forlì, presso la sede provinciale, Piazza G.B. Morgagni n.9, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 30/07/2021, esecutiva a norma di legge;

PREMESSO

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

CONSIDERATO

- che la sicurezza stradale costituisce un obiettivo prioritario per ogni Ente Proprietario come indicato al comma 1 dell'art. 1 del Codice della Strada che recita. *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”*;
- che tra gli obiettivi strategici della Provincia, infatti, rientra anche *“La sicurezza nella mobilità delle infrastrutture viarie”*, in particolare quella della SP n. 4 che attraversa nella sua estensione ben n. 4 territori comunali e che risulta essere quella con il più alto tasso di incidentalità della Provincia;

- che occorre pertanto perseguire questo obiettivo strategico finalizzato ad assicurare al territorio condizioni fondamentali per l'esercizio ed il potenziamento di tutte le funzioni tipiche delle comunità;
- che il tema della sicurezza in ambito stradale necessita di un approccio integrato e che tale approccio non si può esplicitare unicamente attraverso la risposta a sollecitazioni esterne connesse alla percezione dell'utenza, ma deve trovare fondamento sulla base delle valutazioni prevalentemente legate all'analisi del rischio;
- che la percezione diffusa rispetto ad un basso livello di servizio dell'infrastruttura stradale in conseguenza a carenze spesso riscontrabili sul piano viabile, non sempre corrispondono ai livelli di rischio rilevanti e prioritari;
- che occorre valorizzare il confronto fra gli Enti (Provincia e Comuni), necessario per una visione integrata e complessiva del fabbisogno di interventi e per la corretta individuazione delle priorità in relazione alle risorse disponibili anche attraverso sinergie di collaborazione per la progettazione di opere infrastrutturali e di gestione delle procedure di affidamento.

RILEVATO

- che negli ultimi anni vi sono state una serie di disposizioni sia nazionali che regionali che hanno posto attenzione allo sviluppo della mobilità ciclistica, in particolare la legge nazionale n. 2 del 11 gennaio 2018 ha introdotto l'importante novità che la mobilità ciclistica è una parte fondamentale della politica nazionale dei trasporti al pari delle altre attività in Capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la pone tra le attività ordinariamente finanziate dal fondo per le infrastrutture a disposizione del Ministero;
- che la suddetta legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica;
- che Lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini;
- che sempre la medesima legge all'art 6 stabilisce che: *"1. I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito*

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. ..omissis” e all'art. 7 stabilisce che: “Le città metropolitane e le province, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica ...omissis”.

RILEVATO ALTRESI'

- che la Legge Regionale n. 10 del 5 giugno 2017 le cui finalità si inquadrano principalmente nel miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente; la bicicletta è inquadrata come mezzo ecologico alternativo all'auto;
- che per favorire l'obiettivo di creare percorsi ciclabili fruibili dalla collettività è opportuno coinvolgere anche ambiti limitrofi per creare un assetto territoriale strutturato il cui denominatore comune è rappresentato dal miglioramento della qualità della vita.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO E FINALITÀ

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i diversi Enti coinvolti svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle politiche di sicurezza, impegnandosi ad una collaborazione sinergica di carattere pianificatorio e programmatico per la messa in sicurezza della mobilità che interessa la SP n. 4 “Del Bidente”, per la realizzazione di interventi infrastrutturali e gestionali, volti anche al potenziamento della mobilità ciclistica ulteriormente estesa ai territori limitrofi.

In particolare verranno attuate una serie di azioni sinergiche di carattere progettuale, con riferimento ad un unico masterplan nel quale verranno trattate le tematiche relative alla riqualificazione complessiva della viabilità in termini di miglioramento della sicurezza, creazione e fruizione di ciclovie e potenziamento delle aree di sosta del trasporto pubblico locale.

Gli enti sottoscrittori condividono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le rispettive risorse sia in termini finanziari che umani per una completa e integrata visione unitaria del territorio di appartenenza, nel rispetto delle singole specificità e attraverso una leale collaborazione.

È fatta salva, comunque, la possibilità di promuovere, anche su richiesta degli Enti sottoscrittori, le modifiche all'Accordo, che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche afferenti alla messa in sicurezza dell'infrastruttura secondo le finalità del presente accordo o del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale operano le Amministrazioni.

ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

Per l'attuazione del presente Accordo le parti si impegnano, come segue:

Comuni di Bertinoro, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Galeata e Santa Sofia:

- affidano al Comune di Meldola il ruolo di capofila per le fasi operative connesse all'attuazione del programma;
- forniscono, attraverso le proprie strutture tecniche, il supporto necessario dal punto di vista informativo in relazione a tutti gli elementi conoscitivi per la composizione del quadro dei fabbisogni;
- si esprimono con tempestività sulle soluzioni tecniche prospettate nei piani e programmi elaborati nel corso dello sviluppo del presente accordo.

Comune di Meldola:

- assume il ruolo di capofila tra i Comuni, relativamente alle procedure di affidamento per la redazione del *masterplan* che sarà affidato, previa verifica di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, a FMI, Società in house di cui fanno parte i Comuni di cui al presente accordo.

Provincia di Forlì-Cesena:

- fornisce il supporto tecnico necessario all'attuazione dei contenuti previsti nel presente accordo, in particolare mettendo a disposizione ed integrando i propri progetti relativi alla messa in sicurezza della SP n. 4;
- in relazione ai canali di finanziamento si impegna a svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere complessive di riqualificazione e messa in sicurezza richiamate all'art. n. 2.

ART. 4 - I CONTENUTI DEL MASTERPLAN

L'attuazione del presente accordo prevede la predisposizione di un *masterplan*, che sarà approvato da tutti gli enti coinvolti nel presente accordo, inteso come documento di indirizzo strategico che sviluppa l'ipotesi complessiva di programmazione delle fasi e attività per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 2, individuando i soggetti interessati, le possibili fonti di finanziamento, gli strumenti e le azioni necessari alla sua attuazione. In particolare il *masterplan* svilupperà i seguenti temi:

- a) **rifunzionalizzazione sostenibile dell'intero asse stradale costituito dalla SP 4:** analisi dei fabbisogni complessivi di mobilità nelle sue differenti componenti, dei vincoli esistenti ed individuazione dei possibili scenari per lo sviluppo di soluzioni sostenibili;
- b) **realizzazione di un itinerario ciclabile "Ciclovía verde" lungo l'argine del fiume Bidente:** il *masterplan* individuerà un possibile percorso ciclabile lungo l'argine del fiume Bidente in grado di collegare i punti d'interesse del territorio e i centri urbani di ogni Comune. Dovrà essere progettata per assolvere sia alle funzioni cicloturistiche dei territori, sempre più importanti e strategiche per l'economia, sia la funzione di collegamento per gli spostamenti ciclabili fra i vari Comuni collegati ai servizi;
- c) **sicurezza delle fermate del trasporto pubblico sulla S.p. 4:** nei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e Meldola, dovranno essere considerate:
 - i) la rifunzionalizzazione e messa a norma anche per i disabili delle fermate del trasporto pubblico presenti in tutto il tratto stradale con la realizzazione dei golfi di fermata in almeno n. 10 punti specifici;
 - ii) la previsione di adeguati spazi di sosta con parcheggi in struttura separata dalla sede stradale in corrispondenza dei principali centri abitati e/o dove si verificano problematiche di sicurezza stradale legate alla sosta.

ART. 5 - CRONOPROGRAMMA MASTERPLAN

L'affidamento del servizio di redazione del masterplan dovrà avvenire entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo; il masterplan dovrà essere redatto entro otto mesi dall'affidamento del servizio.

ART. 6 - DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo avrà durata quinquennale con possibilità di rinnovo nel caso in cui la realizzazione degli interventi oggetto del presente accordo sia in fase di attuazione o siano in corso procedure collegate alla erogazione di finanziamenti necessari.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI

Le parti operano, ciascuna nell'ambito di propria competenza, per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità degli enti coinvolti.

Per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo:

- i Comuni si impegnano a sostenere i costi necessari per l'affidamento del servizio di redazione del masterplan;
- la Provincia di Forlì- Cesena metterà a disposizione il personale degli Uffici Tecnici per adempiere agli impegni assunti all'art. 3 del presente Accordo, esclusa qualsiasi partecipazione finanziaria.

ART. 8 - RECESSO

Ciascuna parte, in caso venga valutata l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace ogni attività, può recedere dal presente Accordo, previa deliberazione da parte dell'organo competente, mediante comunicazione in forma scritta da trasmettere mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso l'Ente che recede è tenuto a corrispondere le spese relative alle attività espletate o in fase di espletamento al momento del recesso.

ART. 9 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, ferma restando la competenza del Foro di Forlì in caso di controversia relativa all'attuazione del presente accordo.